

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1494

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPANO, TENAGLIA, FERRANTI, SAMPERI, POLLASTRINI

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato

Presentata il 16 luglio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che era stata già presentata al Senato della Repubblica dal senatore Calvi ed altri nel corso della XV legislatura (atto Senato n. 963), prevede una serie di norme che ridisegnano l'ordinamento della professione di avvocato; nel quadro dei problemi della giustizia, che il nuovo Parlamento deve affrontare per superare l'attuale situazione di gravissima crisi, assume notevole rilievo anche la riforma dell'ordinamento professionale forense, perché le nuove procedure, la nuova riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario, l'evoluzione delle strutture sociali, economiche e giuridiche del Paese, nonché l'esigenza di uniformare anche la professione forense alle regole comunitarie rendono sempre più

inadeguata l'attuale disciplina della difesa e dell'assistenza giuridica dei cittadini.

La vecchia legislazione e le norme di modifica, che si sono succedute nel tempo, perpetuano una disciplina della professione forense che appare inadeguata, sia per la tutela del diritto alla difesa e della libertà dei cittadini, sia per la dignità e per la concreta possibilità di svolgere con adeguato decoro le proprie delicate funzioni.

Il problema della riforma dell'ordinamento professionale forense si pone, prima di tutto, come esigenza imprescindibile di attuare il principio costituzionale del diritto alla difesa, ovvero del diritto dei cittadini a veder tutelata la propria possibilità di difesa in modo, per quanto possibile, eguale.

Sul piano pratico, ci si può porre il problema se sia preferibile una nuova legge che disciplini la materia con completezza ed organicità, oppure una legge che contenga le linee direttive per una nuova disciplina, affidando a future leggi particolari o a decreti delegati una più completa disciplina di singoli istituti.

La constatazione dell'impossibilità di innestare su di essa nuovi principi di carattere generale, senza una disciplina particolare che ne consenta l'immediata applicazione, rendono senz'altro preferibile la scelta di una legge che disciplini l'intera materia in modo organico. Solo una legge organica può consentire che, da subito, la professione forense sia rinnovata nelle norme e possa iniziare a rinnovarsi nel suo esercizio.

È da escludere anche che, per l'ordinamento forense, si debba aspettare una nuova legge quadro delle libere professioni. I tempi di questa legge quadro sono incerti e possono essere lunghi, considerando l'esperienza del passato. Inoltre, la professione di avvocato ha caratteristiche così peculiari che richiedono una disciplina autonoma. Aspettare la legge quadro delle libere professioni significa poter subire gravi vincoli dai quali diventerebbe più difficile sciogliersi. La riforma dell'ordinamento forense è inoltre così urgente che appare senz'altro inopportuno attendere le nuove norme sulla disciplina delle libere professioni.

Il nuovo ordinamento forense deve contenere una disciplina nuova della professione legale, proiettata verso un'evoluzione della professione di avvocato, certamente necessaria per adeguarla alle attuali esigenze.

Non avrebbe significato approvare norme che non consentissero un mutamento rilevante della professione di avvocato, perché le trasformazioni economiche, sociali e giuridiche del Paese sono state in questi anni di tale rilievo che anche l'avvocatura deve essere strutturata in modo nuovo. Senza una vera e rilevante riforma, che determini un completo rinnovamento della professione, si aggraverebbe quella situazione di ritardo in cui attualmente si

trova l'avvocatura rispetto alla realtà sociale del Paese.

Il nuovo ordinamento della professione di avvocato deve dunque tenere conto di molte esigenze:

1) coordinare le nuove norme con la disciplina comunitaria;

2) prescrivere una nuova disciplina di accesso alla professione, che garantisca un'adeguata formazione dei nuovi avvocati e un'opportuna selezione tra i molti aspiranti;

3) imporre un'elevata professionalità a tutti gli iscritti, della quale siano garanti i Consigli dell'ordine, con l'obbligo del costante aggiornamento, per il quale vanno predisposti gli opportuni istituti;

4) prescrivere, come essenziale, l'esercizio effettivo e continuativo della professione, da considerare quale requisito essenziale per garantire la conservazione della competenza professionale acquisita con l'università, per le nozioni culturali, e con gli istituti previsti per l'accesso, per le nozioni pratiche;

5) inserire la nuova disciplina del difensore nel quadro complessivo della riforma della giustizia in atto e di quelle future;

6) strutturare la professione di avvocato come strumento di attuazione del diritto costituzionale alla difesa e come principale strumento di tutela della libertà dei cittadini;

7) adeguare le strutture della professione alla realtà sociale, economica e politica in continua evoluzione;

8) preparare la professione di avvocato ad applicare le regole della concorrenza secondo le norme comunitarie.

Si ritiene essenziale che l'avvocatura sia disciplinata come servizio nell'interesse della collettività e dei singoli, così che la funzione dell'avvocato assuma un grande rilievo di interesse pubblico, pur dovendo restare uno strumento privato e il più possibile libero.

Affinché l'avvocato possa svolgere con efficacia questa funzione di relevantissimo interesse pubblico deve essergli garantito il massimo di libertà e di autonomia: ogni limitazione alla libertà e all'autonomia dell'avvocato si ripercuote inevitabilmente in una diminuzione del diritto alla difesa ed alla libertà del cittadino.

La libertà e l'autonomia devono essere non solo del singolo avvocato, ma anche della collettività degli avvocati, rappresentata dall'ordine forense, e di tutte le sue strutture organizzative.

Le norme a tutela della libertà e dell'autonomia dell'avvocato e dell'avvocatura non mirano a costituire una corporazione privilegiata, ma a garantire all'avvocato i mezzi necessari per l'adempimento della sua elevata funzione.

L'avvocato deve essere meritevole di fiducia: fiducia di chi si affida a lui per la difesa o per l'assistenza, fiducia da parte della società, che egli, in ogni atto della sua attività professionale, si comporti con competenza e in piena coerenza con i valori sociali affidati alla sua tutela.

La delicatezza e il rilievo di carattere costituzionale delle mansioni affidate all'avvocato non possono consentire oltre che la professione forense sia esercitata, come accade troppo spesso ora, con scarsa o, addirittura, senza adeguata qualificazione.

Nell'attuale situazione la necessaria introduzione delle regole comunitarie rischia di avere effetti negativi: come si può parlare di concorrenza leale e corretta, considerando, ad esempio, che, dopo l'esame di abilitazione, le capacità dell'avvocato non sono più controllate, con diversità di competenza professionale da rendere assolutamente incomparabili tra di loro gli avvocati e mentre l'evasione fiscale si mantiene a livelli elevati, alterando ogni comparazione di remuneratività del lavoro?

Tra gli elementi che dovrebbero caratterizzare il nuovo ordinamento professionale dell'avvocatura si colloca, in modo particolare ma fondamentale, l'esigenza di

imporre all'avvocato un elevato grado di professionalità.

Il nuovo ordinamento professionale deve mirare a considerare chiuso un ciclo storico di secoli. La difesa e l'assistenza legale erano affidate, nei tempi antichi, a cittadini genericamente « probi », appartenenti ai ceti sociali dominanti; con il tempo si è richiesta una maggiore qualificazione del difensore, ma non si è giunti a individuare l'esigenza che l'avvocatura sia esercitata esclusivamente con carattere di professionalità.

È certo inammissibile continuare ora a considerare la possibilità di accedere alla professione e di restare iscritti agli albi indifferentemente a coloro che esercitano la professione e che non la esercitano; a coloro che traggono dalla professione i mezzi principali o essenziali per vivere e a coloro che svolgono l'attività di avvocato in modo assolutamente marginale; a persone che hanno iniziato fin da giovani a fare gli avvocati e che hanno fatto solo gli avvocati e a persone che, in qualsiasi età, accedono all'avvocatura dopo diverse esperienze di lavoro; ad avvocati che hanno superato tirocinio ed esami e ad altri iscritti di diritto; tuttora la professione di avvocato è ancora un coacervo di persone eterogenee e spesso scarsamente qualificate per un serio ed efficace lavoro professionale.

La complessità dell'organizzazione economica e giuridica della società moderna e il tecnicismo, che è richiesto per una effettiva ed efficace conoscenza delle leggi, impongono che la professione di avvocato sia esercitata soltanto o prevalentemente da persone qualificate e capaci e che ad essa si dedichino in modo esclusivo o del tutto prevalente.

L'avvocato deve essere un esperto e profondo conoscitore del diritto e deve costituire una guida sicura per i cittadini nell'interpretazione delle leggi e nell'esercizio dei loro diritti. Questa qualificazione impone una trasformazione della professione dell'avvocato in direzione di un'accentuata professionalità, con un severo processo di formazione con le scuole forensi o con le scuole di specializzazione

e con la pratica professionale culminante con un severo esame, che costituisca il vaglio dell'acquisizione di capacità pratiche del candidato di esercitare la professione.

Saranno illustrate più avanti le novità più rilevanti in tema di tirocinio, per il quale fin d'ora si pone in rilievo l'esigenza che abbia caratteristiche veramente formative del nuovo professionista.

L'esame delle principali innovazioni contenute in questa proposta di legge consente di far comprendere gli aspetti che più la caratterizzano.

Questa proposta di legge tiene conto dell'ampio dibattito che si sta svolgendo sulla riforma della professione di avvocato e tiene conto non solo di progetti in circolazione, ma anche di tutte le proposte che si sono succedute nel tempo dall'immediato dopoguerra ad oggi.

Si è tenuto conto di quanto si è discusso sull'argomento, in particolare nei congressi giuridici forensi e nei convegni che hanno trattato temi particolari.

È stata considerata la giurisprudenza degli ultimi anni del Consiglio nazionale forense e della Corte di cassazione sui temi che coinvolgono la professione di avvocato.

Per molti aspetti, la proposta di legge rappresenta una sintesi del lavoro e delle idee dei tantissimi che si sono dedicati ai problemi della professione di avvocato.

Per rendere il testo legislativo adeguato alle esigenze attuali, si sono introdotte norme particolari, di cui si farà illustrazione, per rendere più completo il testo normativo.

Il nuovo ordinamento proposto cerca di dare maggiore dignità morale e sociale all'avvocato: professionista di indiscusse e indiscutibili capacità e serietà, componente sociale indispensabile in una democrazia tesa a migliorarsi, attraverso un processo politico, in cui la giustizia, nel significato più ampio della parola, deve assumere un ruolo di primaria e fondamentale importanza.

Si richiama l'attenzione sulle norme proposte che hanno aspetti particolari, mentre si ritiene superflua l'illustrazione

delle parti del testo che ricalcano altre proposte ampiamente discusse in varie sedi.

Norme deontologiche.

Vi è l'esigenza che sia esplicitamente affermata la competenza del Consiglio nazionale forense ad approvare il codice deontologico.

Il Consiglio nazionale forense ha già approvato un ampio testo, ritoccato in varie parti, di cui deve essere previsto un aggiornamento periodico.

È importante richiamare l'esigenza del rispetto del diritto comunitario; in proposito si è specificato che esso va attuato « tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane nei limiti della discrezionalità riconosciuta dalle norme comunitarie ».

L'esigenza di coordinamento tra codici di condotta a livello comunitario e codici di condotta a livello nazionale è espressa nella direttiva comunitaria 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nota con il nome di Bolkestein, nei *cosiderando* numeri (100) e seguenti.

Società tra avvocati.

È stata approvata da tempo una legge che disciplina la società tra avvocati, come società tipica autonoma rispetto ai vari tipi di società disciplinati dal codice civile.

Questa legge ha una grave carenza, per quanto riguarda le regole della contabilità fiscale e le regole previdenziali per gli iscritti, che ne ha praticamente impedito l'utilizzazione.

Per le società multidisciplinari, si prevede che esse debbano essere in ogni caso del tipo a responsabilità illimitata, con esclusione cioè di società di capitali. La multidisciplinarietà dovrebbe estendersi a professioni ritenute dal Consiglio nazionale forense « compatibili » con la professione di avvocato.

Le società di capitali, anche se con soci soltanto avvocati, sono da escludere in modo certo, per le molte controindicazioni, mentre, per esse, non vi è una

esigenza paragonabile a quella per le professioni tecniche, per le quali la società di capitali può anche essere utile e compatibile.

Varie ragioni rendono impossibile ammettere le società di capitali per gli avvocati:

1) le società di capitali hanno essenzialmente uno scopo di profitto, mentre per l'avvocato lo svolgimento della sua attività non deve essere condizionato soltanto al profitto, ma deve dare prevalenza alla tutela degli interessi del cliente;

2) l'avvocato che lavora in una società di capitali diventa assimilabile ad un lavoratore dipendente, la qual cosa confligge con le regole dell'incompatibilità;

3) il reddito dell'avvocato, soggetto alle imposte personali e alla contribuzione previdenziale, potrebbe essere solo il compenso ricevuto dalla società determinato anche arbitrariamente, mentre la società potrebbe avere utili autonomi assoggettati a diverse e più favorevoli regole fiscali e sottratti alla cassa di previdenza, con enormi e incalcolabili danni per questa;

4) la società di capitali, comunque, sarebbe assoggettata alle regole previste nel codice civile, che confliggerebbero in modo grave con l'obbligo del segreto professionale: nomina di sindaci anche non avvocati; controllo giudiziario ex articolo 2409, con possibile nomina di un amministratore giudiziario e con conseguente controllo dei rapporti con i singoli clienti per i compensi da essi corrisposti; impugnabilità dei bilanci che possono rendere pubbliche molte vicende assolutamente riservate; necessità del bilancio di competenza, con incalcolabili difficoltà pratiche (bisognerebbe indicare tra le attività tutti i crediti maturati, anche non riscossi); responsabilità ex articoli 2621, 2622 e seguenti per false comunicazioni sociali e per altri reati.

Imponendo che le società comprendenti avvocati abbiano necessariamente la natura di società di persone si salvaguardano le regole del segreto professionale e si

possono risolvere, in modo corretto, sia i problemi fiscali, sia i problemi previdenziali, equiparando il reddito percepito attraverso la società, per l'attività lavorativa, come reddito di persona.

Le specializzazioni.

In tutte le proposte di modifiche dell'ordinamento forense si prevede la possibilità di specializzazioni.

Si segnala l'esigenza che la dichiarazione, da parte degli avvocati, del possesso di una specializzazione sia limitata al caso in cui questa sia stata conseguita con la frequenza e con esito favorevole di appositi corsi disciplinati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio nazionale forense.

Tariffe professionali.

L'argomento delle tariffe professionali per l'avvocato è di grande attualità ed è oggetto di molte discussioni, specialmente a livello comunitario.

Deve considerarsi certa la legittimità delle tariffe, efficaci se non vi è accordo tra le parti, secondo quanto prescritto dall'articolo 2233 del codice civile.

Questa regola deve essere confermata, perché il criterio suppletivo di ricorrere alle tariffe per calcolare il compenso dell'avvocato è l'unico corretto; senza questo, vi sarebbe l'arbitrio delle parti o l'arbitrio del giudice, il quale sarebbe chiamato a giudicare senza poter disporre di criteri obiettivi di valutazione.

La questione rimasta aperta è invece quella dei minimi di tariffa.

Il problema va inquadrato nell'ambito del significato delle tariffe professionali.

Il principio fondamentale, che sta alla base delle tariffe, può così individuarsi: le tariffe devono essere strutturate in modo da garantire all'avvocato un equo compenso per la sua attività di lavoro, tenuto conto dell'importanza dell'affare da lui trattato, e devono essere in grado, se applicate, di garantire all'avvocato un'equa retribuzione paragonabile a quella di

qualsiasi altro lavoratore autonomo o dipendente.

È evidente che un compenso tariffario troppo basso non può essere considerato idoneo a garantire la dignità del professionista e può essere insufficiente a garantire un compenso paragonabile a quello di altri lavoratori, che eseguano prestazioni per qualità ed importanza paragonabili a quelle per le quali va individuata l'equa retribuzione dell'avvocato.

Le tariffe minime hanno questa funzione.

Non si può affermare che i minimi tariffari contrastino con le regole della concorrenza, perché, al contrario, compensi inadeguati dovrebbero essere considerati concorrenza sleale in violazione delle regole di una concorrenza corretta.

Su questi presupposti si possono fare alcune scelte per la disciplina delle tariffe.

In primo luogo, vanno considerate le tariffe giudiziali che, di regola, dovrebbero prevedere minimi inderogabili.

Si tenga presente che gli attuali minimi tariffari delle prestazioni giudiziali sono molto bassi e vanno considerati per valutare, in concreto, il problema.

Occorre soprattutto considerare la delicatezza delle prestazioni giudiziali, per le quali sono spesso in gioco diritti di grande importanza; in relazione ad essi, l'avvocato deve poter svolgere la sua attività professionale in assoluta indipendenza e serenità, percependo compensi adeguati.

Al di là della retorica, con la quale spesso gli avvocati difendono i minimi tariffari, occorre considerare che, specialmente nel campo giudiziale, essi svolgono una funzione importante coerente con la tutela di un pubblico interesse.

Si può fare eccezione per una categoria di controversie, per le quali già ora, di fatto, sono conclusi accordi che prevedono il compenso dell'avvocato ragguagliato al risultato della controversia: si tratta delle azioni giudiziarie civili per le quali è fatta domanda per il pagamento di somme di denaro.

In tal caso può essere previsto un compenso percentuale rapportato all'utile risultato della controversia.

Si dà così seguito, legittimandolo, nell'ordinamento professionale, al tanto discusso patto di quota lite.

Affinché questo patto non sia iniquo, è tuttavia necessario che vi siano dei minimi e dei massimi.

I minimi sono previsti anche in quegli Stati dove già il patto di quota lite è ammesso.

Il limite minimo potrebbe essere indicato nel minimo di tariffa secondo lo scaglione più basso.

Scendere sotto questo minimo sarebbe veramente indecoroso per l'avvocato e non rispetterebbe il principio che, in ogni caso, la sua prestazione deve essere retribuita in modo analogo ad ogni altro tipo di lavoro autonomo o dipendente.

Il lavoro dell'avvocato non può essere un'attività aleatoria paragonabile a un gioco o ad una scommessa, con la possibilità che non vi sia una retribuzione. Un fatto del genere non accade per nessun tipo di lavoro.

Il livello massimo dovrebbe essere determinato nelle tariffe e la sua funzione è a garanzia che il cliente non sia indotto a corrispondere compensi sproporzionati rispetto all'entità ed al pregio dell'opera dell'avvocato.

Regole simili sono previste per le prestazioni stragiudiziali, per le quali, a differenza di quelle giudiziali, non vi è la stessa giustificazione per l'imposizione di minimi differenziati per scaglione di valore della controversia.

In ogni caso, però, la prestazione dell'avvocato deve ricevere un compenso, anche se di entità ridotta.

Va conservato il principio che l'avvocato non deve essere cessionario di beni oggetto della controversia, affinché egli sia libero nell'assistere il cliente e non condizionato da un interesse proprio.

È previsto che, in alcuni casi, la misura o le modalità di determinazione del compenso siano concordate per iscritto a pena di nullità.

Appare altresì opportuno riprodurre il testo dell'articolo 68 dell'attuale ordinamento professionale che prevede la solidarietà del diritto al compenso per tutti gli

avvocati che hanno assistito le parti costituite in giudizio.

Mandato professionale e procura.

Si ritiene opportuno eliminare gli attuali eccessivi formalismi nel rilascio della procura e nella prova di essa, che non trovano corrispondenza nelle legislazioni straniere.

Dovrebbe inoltre essere previsto che solo il cliente possa contestare l'esistenza o la invalidità della procura.

È opportuno altresì precisare che, in caso di procura rilasciata a società o ad associazione professionale, questa è efficace per ogni socio o associato avvocato.

Analogamente possono essere eliminati i formalismi per le sostituzioni nell'attività processuale. Già attualmente la prassi prescinde da questi formalismi: meglio confermarla normativamente.

Albi, elenchi e registri.

La disciplina normativa per albi, elenchi e registri contiene precisazioni opportune ed in gran parte corrispondenti alle norme già vigenti.

Innovativa può essere la previsione dell'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci.

Innovativo è pure l'elenco degli avvocati non esercenti, di cui si parlerà più avanti.

L'indicazione che l'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico appare opportuna di fronte a dubbi (infondati, ma manifestati) della riservatezza di essi.

Per quanto riguarda l'iscrizione, si segnalano alcune novità:

1) si prevede che l'iscrizione debba avvenire non oltre cinque anni dal superamento dell'esame di abilitazione; ciò per evitare che un lungo tempo trascorso abbia fatto in parte dimenticare le nozioni e la preparazione che hanno consentito il superamento dell'esame;

2) l'iscrizione deve essere preclusa dopo il compimento del quarantesimo anno di età; ciò allo scopo che non accedano alla professione persone che proven-

gono da altre esperienze di lavoro, che possono essere per nulla o ben poco compatibili con la preparazione alla professione di avvocato, oppure persone che ad essa non si dedicano come impegno prioritario di lavoro. La norma risponde anche ad esigenze di carattere previdenziale, essendo senz'altro preferibile che venga maturato il diritto alla pensione in un solo ente previdenziale, anziché ricorrendo ad istituti, quali la ricongiunzione o la totalizzazione, che consentono trattamenti inferiori.

Per l'incompatibilità, è prevista una razionalizzazione delle norme in sostituzione di quelle approssimative e confuse contenute nell'articolo 3 del vigente ordinamento professionale.

Le specificazioni più interessanti sono relative allo svolgimento di attività commerciale in proprio o nell'amministrazione di società.

Per le attività agricole, individuali o societarie, sono indicate prescrizioni che superano la mancata previsione dell'incompatibilità per esse nell'ordinamento vigente.

Per quanto riguarda l'incompatibilità con il lavoro subordinato, è opportuno indicarla in modo assolutamente generico e onnicomprensivo, perché ogni specificazione potrebbe essere limitativa per i casi non indicati.

Una segnalazione particolare va fatta per la rilevanza della incompatibilità ai fini dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense.

La norma attuale (articolo 2 della legge n. 319 del 1975) è troppo rigorosa e punitiva perché, senza limiti temporali, impone di escludere efficacia all'iscrizione alla Cassa, quando vi siano state incompatibilità, anche se non rilevate dai consigli dell'ordine.

È opportuno specificare che la incompatibilità, rilevante per escludere l'efficacia d'iscrizione alla Cassa, vi sia soltanto quando l'attività incompatibile abbia carattere di prevalenza rispetto all'attività professionale e questo carattere di preva-

lenza deve essere definito dal comitato dei delegati della Cassa.

Per quanto riguarda le eccezioni sulle norme di incompatibilità, si ritiene che esse possano essere limitate al caso di insegnanti di materie giuridiche nelle università o in scuole pubbliche o private secondarie di secondo grado.

È prescritta l'incompatibilità per ogni tipo di insegnamento diverso da quello di materie giuridiche, con una regola omogenea (attualmente è compatibile, ad esempio, l'insegnamento dell'educazione fisica, mentre è incompatibile l'insegnamento in scuole elementari); inoltre, deve essere esclusa ogni distinzione tra scuole pubbliche e private parificate (attualmente, l'esonero dalla incompatibilità vi è solo per le scuole statali con disparità di trattamento assolutamente ingiustificate).

È prevista la sospensione dall'esercizio professionale (non la cancellazione dall'albo) per chi copra cariche pubbliche di particolare rilievo.

È prevista, inoltre, una sospensione volontaria di durata limitata per chi voglia, per qualche tempo, svolgere un'attività incompatibile o che intenda non esercitare temporaneamente la professione con carattere di continuità, ipotesi per le quali altrimenti sarebbe prevista la cancellazione dall'albo.

La continuità dell'esercizio professionale.

Le norme sulla « permanenza dell'iscrizione all'albo » si riferiscono alla necessità che la professione sia esercitata con carattere di continuità.

È questa una delle innovazioni più importanti e caratterizzanti del nuovo ordinamento professionale.

Le prescrizioni devono essere complete, tenuto conto del loro rilievo e degli effetti che possono derivare dall'inosservanza di esse.

Uno dei punti più delicati è relativo alla prova dell'esercizio continuativo.

Per le esperienze già fatte dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, non vi è metodo diverso che quello dell'indicazione di un reddito fiscale minimo dichiarato dall'iscritto.

Questo criterio consente controlli semplici e veloci per tutti gli iscritti, mentre qualsiasi altro criterio renderebbe in pratica impossibile il controllo dell'esercizio continuativo.

Si è da taluno prevista la possibilità di deroghe rispetto a questo criterio.

Si tratta di deroghe inopportune, perché paralizzerebbero ogni effettiva possibilità di controllo.

Bisogna inoltre tenere presente che, facendo riferimento ai limiti di reddito previsti dalla Cassa nazionale, essi sono così bassi per cui chi non arriva a percepire questo reddito non può certamente essere qualificato come professionista; inoltre, un reddito minimo significa che la professione verrebbe svolta ad un così basso livello da non offrire alcuna garanzia circa la qualità delle sue prestazioni.

Garantiscono l'equità della prescrizione: che si debba tenere conto di una media pluriennale, che vi sia esonero dalla prova nei primi anni di professione e dopo il compimento del settantesimo anno di età, oltre agli esoneri per casi di malattia e per le donne in maternità.

Sono quindi dettate importanti norme procedurali per eseguire il controllo ed è imposta una revisione triennale.

Se il consiglio dell'ordine non provvede alla revisione periodica o compie gravi e numerose omissioni, il Consiglio nazionale forense deve nominare un commissario, affinché provveda in sostituzione.

Per chi non sia in grado di provare l'esercizio continuativo con i dati reddituali è prescritta la cancellazione dall'albo.

La reinscrizione è ammessa una sola volta. Altrimenti, se fosse concessa dopo ogni cancellazione, questa sarebbe un provvedimento inutile.

Per la reinscrizione sono inoltre previsti un controllo di idoneità, secondo regole che dovrà approvare il Consiglio nazionale forense, insieme alla prova che l'avvocato è dotato dei mezzi indispensabili per l'esercizio della professione.

Infine, è previsto che, entro sei anni dalla data di entrata in vigore dalla legge,

il reddito minimo sia determinato in misura non inferiore al costo dei dipendenti degli studi professionali con la retribuzione più bassa. È infatti impossibile ammettere che un avvocato possa decorosamente svolgere la professione se ha un reddito inferiore a quello del meno qualificato dipendente degli studi professionali.

Patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.

Argomento discusso e controverso è quello relativo all'abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.

Secondo taluni (e con seri motivi), dovrebbe essere necessario il superamento di un apposito esame di abilitazione, da cui dovrebbero essere esonerati solo i docenti universitari che esercitano effettivamente la professione dopo un certo numero di anni.

La regola attuale è che possono essere iscritti tutti gli avvocati dopo un certo numero di anni di iscrizione agli albi.

In Francia, gli avvocati abilitati al patrocinio avanti la Cassazione sono in numero limitatissimo (a differenza delle molte migliaia degli avvocati italiani).

Mentre è preferibile il requisito dell'esame, è tuttavia accettabile anche un'iscrizione dopo un certo numero di anni (non meno di venti) di esercizio lodevole e proficuo della professione. Il Consiglio nazionale forense deve stabilire quando sussista questo requisito; inoltre deve essere previsto che l'iscrizione per età sia condizionata a un controllo della capacità professionale con la dimostrazione della qualità, sotto l'aspetto giuridico, degli scritti difensivi stesi dall'avvocato.

È inoltre importante prescrivere che l'iscrizione possa essere conservata solo se viene effettivamente svolta attività di patrocinio avanti le magistrature superiori. Ciò per evitare che si perpetui l'inflazione degli iscritti all'albo speciale, con iscrizioni inutili.

Organi e funzioni degli ordini forensi.

Non sono molte le regole innovative proposte per quanto riguarda organi e funzioni degli ordini forensi.

Alcune innovazioni sono però di rilevante importanza.

È previsto un aumento del numero dei consiglieri dell'ordine, affinché siano in grado di svolgere le rilevanti nuove funzioni ad esso attribuite.

Per l'elezione va introdotto il metodo maggioritario, con presentazione di liste.

Tra i compiti e le prerogative del Consiglio assume particolare rilievo il controllo della formazione permanente degli avvocati, che si aggiunge al controllo del tirocinio, per il quale è previsto un ruolo più importante dei consigli dell'ordine, soprattutto con l'istituzione delle scuole forensi e per il controllo del loro funzionamento.

Si ritiene invece opportuno escludere dai compiti dei consigli degli ordini la funzione disciplinare da attribuire a consigli di disciplina distrettuali, come meglio sarà illustrato in seguito.

È infine prevista la possibilità per i consigli degli ordini maggiori di funzionare mediante commissioni di lavoro.

Il compimento da parte dell'intero Consiglio di tutta l'attività di sua competenza risulta troppo oneroso, soprattutto per i consigli degli ordini con numerosissimi iscritti.

Non molto rilevanti sono le innovazioni per il Consiglio nazionale forense, per il quale si è ritenuto opportuno specificare tutte le attività di sua competenza, che sono veramente numerose e rilevanti.

L'attività più importante è quella giurisdizionale, che è necessario sia conservata al Consiglio nazionale forense, considerando che già la Corte costituzionale ha più volte affermato la legittimità di questa giurisdizione speciale, per norma contenuta nelle disposizioni transitorie della Costituzione e per la quale però non è prevista scadenza di efficacia. È tuttavia necessario conservare la struttura del Consiglio nazionale forense nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

La giurisdizione del Consiglio nazionale forense è d'altronde un'essenziale garanzia di autonomia e di libertà della professione.

Una garanzia del rispetto delle norme di legge è assicurata dalla possibilità, confermata, del ricorso per Cassazione contro le sentenze del Consiglio nazionale forense.

Anche per l'attività amministrativa del Consiglio nazionale forense è prevista la possibilità di attività svolte con commissioni, alle quali possono essere chiamati anche soggetti che non ricoprono la carica di consigliere nazionale.

Accesso alla professione.

L'indicazione dei rapporti con l'università è un'innovazione voluta da tutti gli avvocati ed è importante per garantire la qualificazione dell'avvocato sia nella fase del tirocinio, sia nella fase di esercizio dell'attività professionale.

Per il tirocinio, si prevedono: la pratica professionale presso un avvocato italiano, una frequenza facoltativa dei corsi integrativi di formazione professionale; la frequenza facoltativa di uffici giudiziari.

L'argomento più delicato è quello della frequenza dei corsi integrativi di formazione professionale.

Secondo molti questa frequenza dovrebbe essere obbligatoria, mentre deve ritenersi senz'altro preferibile che essa sia, almeno per il momento, solo facoltativa.

I corsi integrativi di formazione professionale sono in fase sperimentale e non sono diffusi su tutto il territorio della Repubblica.

Se si può prevedere, in tempi relativamente brevi, l'istituzione di corsi integrativi di sicura efficienza nei centri maggiori, si deve ritenere che ciò non sia facile nei tantissimi ordini minori.

Gli iscritti negli ordini minori, pertanto, avrebbero una grossa difficoltà nel frequentare corsi integrativi resi obbligatori. Per costoro, inoltre, la frequenza potrebbe essere assai costosa e richiedere tempi di trasferta molto rilevanti, che sottrarrebbero tempo alla pratica professionale.

Prima di stabilire l'obbligatorietà dei corsi integrativi bisogna sperimentarne la

costituzione e il funzionamento e solo dopo si potrà giudicare se è possibile prescrivere l'obbligatorietà della frequenza.

Bisogna inoltre cercare di attenuare possibili discriminazioni tra praticanti di grandi centri e praticanti di zone periferiche e, inoltre, tra praticanti di famiglie benestanti e praticanti senza adeguato aiuto economico familiare.

Non appare neppure opportuno affidare ai corsi di formazione il controllo della preparazione dei praticanti sostituendo, in gran parte, la funzione dell'esame.

Si avrebbero delle disparità di giudizi tra le varie scuole molto più gravi di quelle ripetutamente lamentate, mentre servono strumenti idonei ad attenuare questa disparità il più possibile, come si dirà più avanti.

Alcune regole sono previste per stimolare la frequenza dei corsi integrativi: la riduzione del tirocinio da trentasei a ventiquattro mesi; l'esonero dalla preselezione per gli esami di abilitazione; l'attribuzione di un punteggio da sommare al voto complessivo dell'esame scritto e di quello orale, per facilitarne il superamento.

Si prevede che la pratica professionale possa essere fatta anche presso l'Avvocatura dello Stato o un avvocato iscritto all'elenco speciale dei dipendenti degli enti pubblici o presso un avvocato straniero per un tempo limitato.

Il periodo complessivo del tirocinio va fissato in trentasei mesi, riducibili a ventiquattro, per chi abbia superato gli esami dei corsi integrativi delle scuole forensi o delle scuole di specializzazione con esito positivo.

Sono previsti casi in cui si deve provvedere alla cancellazione dal registro e questa prescrizione è resa necessaria dalla confusione attuale, per la quale alcuni ordini cancellano al rilascio del certificato di compiuta pratica, altri non cancellano mai; inoltre è opportuno specificare quando inizia e quando cessa l'abilitazione al patrocinio sostitutivo perché, anche per questo caso, vi è disparità di comportamento tra consigli che cancellano automa-

ticamente alla scadenza dei sei anni e consigli che non cancellano mai.

La disciplina dei corsi integrativi è necessariamente sommaria e le regole particolari devono essere dettate da organi competenti: di concerto tra vari Ministri su parere del Consiglio nazionale forense per i corsi integrativi, dal Consiglio nazionale forense che approva i regolamenti redatti dai consigli dell'ordine per le scuole forensi.

È stata prevista, in alternativa alla pratica presso un avvocato, anche la frequenza di uffici giudiziari per non più di dodici mesi.

Questa frequenza può essere utile per apprendere « dall'interno » il funzionamento degli uffici giudiziari e i praticanti possono essere utili per i magistrati per ricerche su argomenti che interessino la redazione delle sentenze.

Un argomento difficile è quello dell'esame di abilitazione.

Non si deve affidare al solo esame, che è sempre molto aleatorio, la verifica della preparazione professionale del laureato.

Però esso deve essere uno strumento di selezione importante, il quale, d'altronde, è necessario come esame di Stato per l'accesso alla professione.

Le modifiche di qualche anno fa non hanno dato un risultato soddisfacente.

Esse hanno tratto spunto da un disegno di legge mai discusso del senatore Ricci, risalente al 1983, che era stato strutturato in modo da rendere gli esami particolarmente severi e selettivi, ma il testo è stato cambiato con un risultato opposto a quanto era nell'intendimento di quel disegno di legge, perché le disposizioni rigoristiche sono state sostituite da disposizioni troppo permissive. Occorre ripristinare criteri rigorosi.

Si è poi manifestato, in modo molto grave, il grosso inconveniente degli esami, rappresentato dall'eccessiva disparità dei giudizi tra le commissioni dei vari distretti.

Si è cercato di porvi rimedio con l'espediente di far correggere i compiti scritti da commissioni di distretti diversi da quello in cui il candidato deve sostenere l'esame.

In questo modo le disparità tra distretti di sono attenuate, ma il risultato, nell'insieme, non risulta soddisfacente e ha dato luogo a contestazioni.

Si propongono ora delle innovazioni che mirano a superare alcuni degli inconvenienti che si sono manifestati.

In primo luogo, si è prevista una preselezione per *test*, come nei concorsi per magistrato e per notaio. Appare poi più che opportuno evitare il cosiddetto « turismo d'esame » e cioè il trasferimento (quasi sempre fittizio) della sede della pratica per poter sostenere l'esame in una sede più benevola rispetto a quella « naturale ».

Si propone, a questo fine, che chi trasferisce la sede della pratica debba sostenere l'esame presso una commissione nazionale con sede in Roma.

Si propone poi che questa stessa commissione nazionale sia competente per gli esami orali dei candidati dei distretti nei quali il numero dei candidati ammessi all'orale sia stato il più elevato. Questo fatto dovrebbe suggerire un giusto rigore in tutti i distretti.

Non sono previste innovazioni di rilievo per la composizione delle commissioni.

Per le prove scritte, si conservano il numero e le caratteristiche delle norme attuali, ma si propone che l'esame delle prove scritte venga fatto separatamente per ciascuna di esse e solo alla fine siano individuati i candidati, così da evitare aggiustamenti del voto per favorire la promozione (sono attualmente troppo numerosi i candidati che ottengono il punteggio complessivo minimo di novanta punti).

Si propone, inoltre, che i punteggi per il superamento della prova debbano essere più elevati, soprattutto se vi è l'insufficienza in una di esse.

Si prescrive, infine, la motivazione del voto, che può anche consistere nell'annotazione a margine dello svolgimento del tema di osservazioni (positive o negative) sullo svolgimento del tema.

In questo modo si ottiene anche la certezza che il testo sia stato letto con la dovuta attenzione, mentre sono attual-

mente troppo numerosi i ricorsi nei quali si contesta che lo svolgimento scritto sia stato esaminato in modo troppo affrettato e superficiale.

Costituisce un'innovazione anche la previsione di un punteggio complessivo più elevato rispetto alla somma dei punteggi minimi previsti per ciascuna prova.

Questo punteggio complessivo può essere integrato con il punteggio ottenuto nei corsi di formazione o nelle scuole forensi e da quello per la conoscenza di una lingua straniera, per la quale vi è un apposito articolo che la disciplina.

Per la prova orale si è chiarito che non costituisce prova autonoma la conoscenza dell'ordinamento forense, che però consente di attribuire un punteggio da comprendere in quello complessivo, insieme al punteggio per i corsi di formazione o delle scuole forensi e quello per la conoscenza della lingua straniera.

Nell'indicazione delle materie, che possono essere oggetto di esame orale, si sono escluse quelle troppo spesso scelte perché considerate più facili, limitandole a quelle che sicuramente possono avere rilevante interesse nell'esercizio professionale.

Tra le domande da porre al candidato è stata anche inclusa l'illustrazione della discussione di una massima giurisprudenziale, che dovrebbe dimostrare la capacità di applicare le nozioni a un caso concreto.

Come accennato, si ritiene di poter considerare anche un punteggio per la conoscenza della lingua straniera da sommare per ottenere il punteggio complessivo nelle votazioni dell'esame.

È noto che gli italiani in genere, ma anche gli avvocati, hanno scarsa conoscenza di lingue straniere e pochi sono coloro che possono utilizzare la lingua straniera nell'esercizio della professione.

Questo è un difetto che bisogna cercare di superare, perché pone gli avvocati italiani in condizione di inferiorità rispetto agli avvocati stranieri, che invece in numero elevato hanno padronanza di più lingue (fanno eccezione gli inglesi, i quali utilizzano una lingua che sta diventando

dominante nei rapporti internazionali anche di carattere giuridico).

Il controllo della conoscenza delle lingue straniere va affidato alle università con regole che garantiscano un controllo effettivo della conoscenza, che deve riferirsi alla capacità di usare la lingua nell'attività professionale e perciò con buona conoscenza dei termini giuridici, senza tenere conto della conoscenza di norme giuridiche, che viene verificata solo nell'esame.

Si ritiene importante prevedere il controllo degli esami da parte di ispettori nominati dal Consiglio nazionale forense, che dovrebbero garantire la regolarità delle prove.

Si ritiene infine opportuno attribuire al Consiglio nazionale forense la facoltà di annullare le prove, che non si siano svolte correttamente.

È noto l'episodio scandaloso dei temi di una sede d'esame tutti uguali, perché tutti copiati, per il quale non sono note sanzioni prese nei confronti degli esaminatori e dei candidati così come non è noto se le prove, scandalosamente irregolari, siano state annullate.

Procedimento disciplinare.

Per il procedimento disciplinare, l'innovazione principale consiste nell'istituzione di consigli distrettuali di disciplina, competenti in via esclusiva al controllo disciplinare degli iscritti.

Molteplici ragioni suggeriscono l'istituzione di questi consigli distrettuali, sottraendo la competenza disciplinare ai consigli dell'ordine.

Già adesso i consigli dell'ordine non garantiscono un efficiente controllo della disciplina degli iscritti.

L'attribuzione al consiglio dell'ordine di nuovi compiti, tra i quali, molto oneroso, il controllo della formazione permanente e dell'esercizio continuativo della professione, fa prevedere che i consigli non possano esercitare il controllo della disciplina con l'impegno e con la disponibilità di tempo necessari.

È poi esigenza molto sentita che l'organo giudicante in materia disciplinare sia il più possibile neutrale.

Da varie parti si avanzano istanze affinché la competenza disciplinare non sia attribuita agli appartenenti alla stessa professione del giudicante.

Per gli avvocati pensare a persone estranee all'avvocatura appare pressoché impossibile per l'esperienza necessaria che il giudice disciplinare deve avere delle caratteristiche della professione e delle norme deontologiche.

Inoltre, molto spesso, i procedimenti disciplinari coinvolgono questioni di fatto, in merito alle quali è necessaria la massima riservatezza.

Un'equa soluzione può essere quella di attribuire il potere disciplinare a un organo comprendente avvocati iscritti a un ordine diverso da quello dell'avvocato che deve essere giudicato.

Scelto questo principio, molte e diverse tra loro possono essere le regole per l'organizzazione di questo nuovo organo.

Per la sua costituzione e per il suo funzionamento si ritiene molto importante introdurre regole che garantiscano l'indipendenza di giudizio, ispirandosi al nuovo processo penale.

Per quanto riguarda le sanzioni, si è preferito mantenere quelle attuali compreso l'avvertimento.

Si è invece ritenuto opportuno prevedere anche un « richiamo verbale », senza carattere di sanzione, per le infrazioni di minimo rilievo.

È certamente opportuno ripristinare l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale, come era già avvenuto con l'approvazione del nuovo codice penale.

Solo successivamente, con norma non chiara in tema di disciplina dei pubblici dipendenti, la pregiudiziale penale è stata reintrodotta con effetti molto gravi.

La pregiudiziale penale impone la sospensione del giudizio disciplinare, con il risultato che il giudizio penale deve concludersi prima della celebrazione del procedimento disciplinare, con l'effetto di impedire per troppo tempo l'applicazione

delle sanzioni, che diverrebbero esecutive solo a molta distanza di tempo, con efficacia notevolmente ridotta.

Inoltre, diversa, in molti casi, può essere la valutazione del fatto sotto il profilo della legge penale e sotto il profilo delle norme deontologiche, cosicché non sempre la condanna penale giustifica la sanzione disciplinare, così come non sempre l'assoluzione penale (che non sia perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso) giustifica l'inapplicabilità di una sanzione disciplinare.

Anche per fatti molto gravi non è ammissibile una sospensione cautelare a tempo indeterminato; in passato si sono avute sospensioni cautelari per molti anni, seguite da piena assoluzione con danni gravissimi per il professionista.

Appare, tuttavia, opportuno prevedere la possibilità di effetti sul giudizio disciplinare da parte della sentenza penale. E ciò nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, che deve portare anche all'assoluzione disciplinare, pur se diversa è stata la decisione nel giudizio disciplinare.

Inoltre, qualora sia stata pronunciata condanna per fatti che non potevano essere conosciuti nel corso del procedimento disciplinare, è giusto riaprirlo per sottoporre l'esame di essi all'organo disciplinare, sia pure con libertà e autonomia di valutazione.

Per la prescrizione dell'azione disciplinare sono stati coordinati i termini a quelli della prescrizione penale; inoltre, è stato previsto un termine massimo per la decisione del procedimento oltre il quale si verifica la prescrizione. Ciò a differenza della disciplina attuale che, una volta interrotto il giudizio, ne ammette la continuazione all'infinito; ma questo principio è contestato.

Per quanto riguarda le norme procedurali appare opportuna una disciplina abbastanza ampia per poter introdurre, con efficacia immediata, norme garantistiche, ispirate al « giusto processo », a contenuto innovativo rispetto alla disciplina attuale.

Anche le norme per la sospensione cautelare, soprattutto per quanto riguarda la durata di essa, devono essere adeguate: non più di un anno, con perdita di efficacia se il consiglio di disciplina non decide entro sei mesi dal provvedimento di sospensione.

Per quanto riguarda il ricorso delle decisioni della commissione distrettuale al Consiglio nazionale forense e il ricorso contro la sentenza del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte di cassazione, si è preferito rinviare alle norme vigenti.

Per quanto riguarda il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, la conservazione delle regole attuali è anche necessaria per salvaguardare la giurisdizione del Consiglio nazionale forense, il quale, come giurisdizione speciale, può sopravvivere solo in forza della nota disposizione transitoria della Costituzione, la cui efficacia, senza limiti di tempo, è stata più volte affermata dalle sezioni unite della Corte di cassazione. Anche nei progetti di legge per la disciplina di tutte le

libere professioni è inclusa la regola che fa salve le giurisdizioni speciali in materia disciplinare per tutte le categorie professionali, per le quali la funzione di giudici speciali degli organi nazionali sia stata approvata con legge anteriore alla Costituzione.

Con questa proposta di legge, sono sostituite in gran parte le norme vigenti che disciplinano l'avvocatura; ma ve ne sono altre che dovranno essere sostituite da norme nuove. Nel frattempo, le norme non sostituite con il nuovo ordinamento devono poter conservare efficacia fino a quando saranno state approvate tutte le norme innovative.

La legislazione per la disciplina dell'ordine forense si è frammentata in un numero rilevante di norme, in parte autonome e in parte contenute nelle leggi più disparate.

È certamente necessario redigere ora un testo unico per dare (finalmente!) una disciplina completa e chiara alla professione dell'avvocato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato).

1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria.

2. L'ordinamento forense è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi nonché la consulenza e l'assistenza nella interpretazione e nell'attuazione del diritto. A tale fine l'ordine forense, nell'interesse pubblico, garantisce l'idoneità professionale degli iscritti.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti emanati dal Consiglio nazionale forense (CNF) e trasmessi al Ministro della giustizia.

4. Il Ministro della giustizia può annullare i regolamenti di cui al comma 3 per motivi di legittimità entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione.

ART. 2.

(Funzioni dell'avvocato).

1. La professione forense si esplica, in piene autonomia e libertà, attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio e ogni altra attività di assistenza e di consulenza giuridiche, senza limiti territoriali.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'avvocato è soggetto soltanto alla legge.

3. Sono funzioni esclusive dell'avvocato: la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali e nei procedimenti di mediazione e di concilia-

zione, fatte salve le competenze delle leggi speciali per l'assistenza e per la rappresentanza della pubblica amministrazione.

4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti ad altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili.

5. È riservata, inoltre, agli avvocati l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto.

ART. 3.

(Doveri e deontologia).

1. La professione forense deve essere esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà e discrezione, tenendo conto del rilievo sociale della difesa.

2. Le norme deontologiche sono approvate dal CNF, sentiti gli ordini forensi circondariali, e revisionate ogni quattro anni. Esse devono realizzare i principi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane, nei limiti della discrezionalità riconosciuta.

ART. 4.

(Associazioni e società tra avvocati).

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità illimitata dei soci.

2. Le associazioni e le società possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense o al registro dei praticanti, professionisti appartenenti a categorie definite compatibili dal CNF. In caso di società od asso-

ciazioni multidisciplinari, esse possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all'albo. Solo gli avvocati e gli iscritti all'albo degli avvocati possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate indicate nell'articolo 2.

3. Gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di un'associazione o società sono soggetti al controllo disciplinare dell'ordine presso cui sono iscritti.

4. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede.

5. I soci hanno domicilio professionale nella sede dell'associazione o della società.

6. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, in analogia a quanto stabilito per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. Essi sono imputati a ciascun associato o socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione della sua quota di partecipazione e sono tassati soltanto in capo a lui come redditi professionali, se derivanti da prestazioni professionali dell'associazione o della società, e come redditi da partecipazione in società di persone, se derivanti da altra fonte di reddito. I redditi spettanti ai soci, a fronte di loro conferimenti, sono tassati come reddito di capitale.

7. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e i diritti previsti dalle norme previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura dovuta dal professionista singolo, per la quota spettante a ciascun avvocato o praticante.

ART. 5.

(Segreto e discrezione professionali).

1. L'avvocato è tenuto al segreto professionale e alla discrezione.

2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

ART. 6.

(Prescrizioni per il domicilio).

1. L'avvocato deve eleggere domicilio professionale nel capoluogo del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto; l'elezione avviene con dichiarazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'avvocato. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine.

2. L'avvocato può tenere uffici ed eleggere domicilio anche in luoghi diversi dal domicilio professionale. L'avvocato deve dare immediata comunicazione scritta dell'apertura o della variazione di tali uffici, sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati aventi ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine, ma che sono iscritti ad altri albi.

4. Gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario di tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile domicilio, ai sensi del comma 2, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria adita. In mancanza dell'elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

5. Gli avvocati italiani che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza conseguono o mantengono l'iscrizione all'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.

6. La violazione degli obblighi prescritti nei commi 1 e 2 costituisce infrazione disciplinare.

ART. 7.

(Impegno solenne).

1. Per poter esercitare la professione l'avvocato deve assumere dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la seguente formula: « Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente a osservare con il massimo scrupolo e con onore i doveri della professione di avvocato ».

ART. 8.

(Titolo di avvocato e settori specialistici).

1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti agli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi.

2. L'uso del titolo è vietato a chi è stato radiato per ragioni disciplinari.

3. Nello svolgimento dell'attività professionale l'avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a tre, scelti tra quelli individuati dal CNF; egli inoltre può indicare l'abilitazione all'esercizio avanti giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici.

4. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, nei rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalità stabilite con apposito regolamento, approvato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del CNF.

5. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che hanno conseguito titoli specialistici riconosciuti possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

ART. 9.

(Informazioni sull'esercizio della professione).

1. È consentito all'avvocato, italiano o straniero abilitato all'esercizio della professione in Italia, dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non elogiativa, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. Il CNF determina i criteri delle modalità e degli strumenti dell'informazione.

2. Quando l'avvocato italiano svolge attività professionale all'estero, forme e contenuto dell'informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali.

ART. 10.

(Formazione permanente).

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale in conformità al regolamento che il CNF approva, sentiti gli ordini territoriali. L'aggiornamento ha il fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali dell'avvocato e di contribuire al miglior esercizio della professione.

2. La violazione dell'obbligo di aggiornamento espone alle conseguenze stabilite nel regolamento.

3. L'aggiornamento professionale richiede la partecipazione a convegni, seminari ed altri eventi formativi, secondo regole e criteri di valutazione specificati nel regolamento.

4. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l'aggiornamento e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai consigli degli ordini.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per

avvocati, organizzati dalle università, dai consigli degli ordini, dalle associazioni forensi, dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e da ogni altro ente autorizzato dal regolamento.

ART. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile).

1. L'avvocato deve assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti.

2. I massimali devono essere adeguati alla natura degli incarichi e delle conseguenti possibili responsabilità, secondo i criteri indicati nel regolamento.

3. Della stipulazione della garanzia assicurativa e di ogni successiva variazione deve essere data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

ART. 12.

(Tariffe professionali).

1. Per ogni incarico professionale, l'avvocato, a cui è equiparato il praticante abilitato, ha diritto a una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. Egli può chiedere congrui acconti. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi di carattere sociale o familiare. Sono fatte salve le norme per la difesa d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

2. Le tariffe professionali sono approvate ogni quattro anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato. La proposta è formulata dal CNF.

3. Le tariffe possono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in

relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. I compensi devono essere determinati in modo da consentire all'avvocato un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione. Per le prestazioni giudiziali, possono essere mantenute e aggiornate le tariffe fisse in vigore per adempimenti processuali.

4. Gli onorari minimi sono vincolanti:

a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente;

b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti;

c) per la liquidazione degli onorari da parte del consiglio dell'ordine o dell'autorità giudiziaria, in assenza di accordo tra le parti.

5. Non sono derogabili le tariffe minime giudiziali tranne che per controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali si applica il comma 6. Per le altre prestazioni, con accordo tra avvocato e cliente, è consentito derogare i minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all'avvocato il rimborso delle spese generali e particolari e un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo della prestazione compiuta.

6. Il compenso, nelle controversie e nelle pratiche aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, può essere concordato, anche in deroga alle tariffe minime, in misura percentuale sul risultato utile, ma deve essere rispettata, a pena di nullità, la condizione indicata nel comma 5. La misura delle percentuali non può superare un limite massimo determinato nella tariffa.

7. Per ogni categoria di controversie, diverse da quelle del comma 6, sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato

della controversia. È tuttavia consentito che sia concordato tra cliente e avvocato un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di esito positivo della controversia.

8. Deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ogni accordo:

a) in deroga ai minimi di tariffa;

b) con previsione di compensi percentuali;

c) con previsione di un premio per l'avvocato in caso di esito positivo della controversia.

9. Sono, in ogni caso, nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.

10. Quando un giudizio è definito mediante accordi presi in qualsiasi forma le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti.

ART. 13.

(Mandato professionale e procura).

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.

2. Il conferimento della procura all'avvocato può essere sia scritto sia orale, anche in sede giurisdizionale, in ogni grado del giudizio, compreso quello avanti le giurisdizioni superiori. Se è orale, la procura è attestata dall'avvocato per iscritto anche per quanto attiene la data, con efficacia fino a querela di falso.

3. Solo il cliente può contestare l'esistenza o la validità di una procura.

4. La procura può essere conferita anche ad una società o associazione pro-

fessionale forense, con efficacia per ogni socio o associante avvocato.

ART. 14.

(Sostituzioni e collaborazioni).

1. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da un altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

2. L'avvocato, che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

3. Solo il cliente può contestare l'esistenza e la validità della delega in sostituzione.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso la cancelleria di ciascun ufficio.

5. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti deve corrispondere loro un adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

ART. 15.

(Albi, elenchi e registri).

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva devono essere indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) l'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) l'elenco speciale dei docenti e dei ricercatori universitari a tempo pieno;

d) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, e degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

e) il registro dei praticanti;

f) il registro dei praticanti abilitati al patrocinio;

g) il registro degli avvocati stabiliti che hanno il domicilio professionale nel circondario;

h) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

i) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti in materia dei consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

3. L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico. Almeno ogni tre anni essi devono essere pubblicati a stampa e una copia deve essere inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti d'appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri ordini forensi del distretto e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

ART. 16.

(Iscrizione).

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) avere superato l'esame di abilitazione da non oltre cinque anni;

b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione civile;

d) non trovarsi in una delle condizioni d'incompatibilità di cui all'articolo 18;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

f) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;

g) non avere compiuto il quarantesimo anno di età alla data in cui sono stati indetti gli esami per l'abilitazione alla professione il cui superamento dà titolo all'iscrizione.

2. L'iscrizione all'albo può essere chiesta anche dopo il compimento del quarantesimo anno di età nei seguenti casi:

a) cittadino di Stato estero che è stato abilitato, prima del compimento del quarantesimo anno di età, all'esercizio della professione di avvocato nello Stato d'origine, con il quale sono previste condizioni di reciprocità per il riconoscimento dei titoli professionali;

b) avvocati che chiedono la reinscrizione a un albo italiano dopo aver trasferito la propria iscrizione all'estero ed ivi avere effettivamente esercitato la professione;

c) avvocati iscritti nell'elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno quando chiedono il trasferimento all'albo ordinario;

d) avvocati iscritti all'albo speciale dei dipendenti degli enti pubblici, che chiedono il trasferimento nell'albo ordinario, alla condizione che, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano con-

seguito il titolo professionale prima del quarantacinquesimo anno di età, si siano iscritti all'albo, ordinario o speciale, non oltre cinque anni dal superamento dell'esame di abilitazione e abbiano esercitato, dopo l'iscrizione all'albo speciale, esclusivamente l'attività di avvocato presso l'ufficio legale dell'ente pubblico, senza interruzione.

3. Coloro che hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire l'iscrizione all'albo presentando domanda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla suddetta data di entrata in vigore.

4. Entro lo stesso termine del comma 3 può essere iscritto all'albo anche chi ha superato il limite di età di cui al comma 1, lettera g).

5. È consentita l'iscrizione a un solo albo circondariale.

6. L'avvocato che ha superato l'esame di abilitazione e non si è iscritto all'albo nei cinque anni successivi, o che è rimasto cancellato per qualsiasi motivo per più di cinque anni, può essere iscritto, o reiscritto, subordinatamente alla verifica dell'idoneità professionale nelle forme stabilite con regolamento del CNF.

7. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati d'iscrizione con la massima sollecitudine.

8. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è deliberata dal consiglio dell'ordine:

a) a richiesta dell'interessato;

b) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

c) quando è accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 22;

d) in caso di radiazione.

ART. 17.

(Iscrizioni speciali).

1. Hanno diritto di essere iscritti all'albo degli avvocati, senza limiti di età, purché in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 16, coloro che, anche se privi del requisito indicato alla lettera *a)* del medesimo comma 1, sono stati avvocati dello Stato e i professori ordinari o associati nelle università inquadrati in settori scientifico-disciplinari attinenti all'esercizio della professione dopo almeno cinque anni effettivi di insegnamento.

ART. 18.

(Incompatibilità).

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale compiuta con fini di lucro, svolta in nome proprio o in nome altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi; è fatta salva la possibilità di svolgere le funzioni di liquidatore, commissario giudiziale e curatore nelle procedure concorsuali anche con gestione dell'impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone, in qualunque forma costituite, esercenti effettivamente attività commerciale con fini di lucro, nonché di amministratore unico o delegato di società di capitali esercenti effettivamente attività commerciale con fini di lucro, e inoltre di presidente o di consigliere di tali società, con poteri personali di gestione;

d) con l'attività di imprenditore agricolo professionale, quando l'entità e il reddito di questa superino l'entità e il reddito derivanti dalla professione di avvocato; l'incompatibilità sussiste anche con la partecipazione in società agricole di persone o con incarichi con potere di gestione in società di capitali, quando la quota del reddito spettante all'avvocato supera il suo reddito professionale ed egli dedica alla società un'attività prevalente;

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici.

2. Qualora l'esercizio di un'attività incompatibile, ancorché non rilevato dal consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali. La prevalenza è definita dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La suddetta Cassa dà notizia della delibera d'inefficacia al consiglio dell'ordine d'iscrizione dell'avvocato.

ART. 19.

(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità).

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o con la ricerca nelle materie giuridiche nelle università e nelle scuole secondarie di secondo grado pubbliche o private parificate.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale di avvocato soltanto nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio profes-

sionale essi devono essere iscritti in un elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

ART. 20.

(Norme transitorie per l'incompatibilità e per l'adeguamento dei requisiti).

1. Gli avvocati e i procuratori iscritti ad albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro cinque anni dalla citata data di entrata in vigore.

ART. 21.

(Sospensione dall'esercizio professionale).

1. È sospeso dall'esercizio professionale, durante il periodo della carica, l'avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato della Repubblica, Ministro o Viceministro, presidente di giunta regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario del Governo, componente di un'autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti o sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti.

2. L'iscrizione all'albo può essere sospesa a richiesta dell'avvocato che è stato iscritto da almeno dieci anni. L'iscrizione riacquista efficacia a richiesta dell'avvocato. La reinscrizione non può essere chiesta trascorsi cinque anni dalla delibera di sospensione, dopo i quali il consiglio dell'ordine delibera la cancellazione.

3. Durante la sospensione l'avvocato non può svolgere alcuna attività professionale.

4. Della sospensione è fatta annotazione nell'albo.

ART. 22.

(Permanenza dell'iscrizione all'albo).

1. L'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo è condizione per la permanenza dell'iscrizione all'albo.

2. L'effettività e la continuità non sono richieste, durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 21, e per gli avvocati che svolgono funzioni di Sottosegretario di Stato, membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia con numero di abitanti inferiore a un milione, sindaco di comune con più di diecimila abitanti e con meno di cinquecentomila abitanti, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti o che ricoprono un incarico politico giudicato equivalente dal CNF.

3. Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiara, ai fini dell'imposta sul reddito, un reddito netto derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ai livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La misura del reddito dell'avvocato è determinata, ai sensi del periodo precedente, in un importo tale da dimostrare la sussistenza di un rilevante e costante impegno di lavoro professionale.

4. Ai fini della dimostrazione del requisito indicato nel comma 3, si tiene conto della media dei redditi denunciati nell'ultimo triennio. Si considerano soltanto i redditi dichiarati al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate nell'anno successivo a quello della loro produzione.

5. L'avvocato è esonerato dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione, per la prima volta, all'albo e dopo il compimento del settantesimo anno di età. L'avvocato è altresì esonerato dalla prova dell'esercizio effettivo per gravissimo impedimento nei casi indicati dal

CNF. La donna è esonerata dalla prova dell'esercizio continuativo per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni successivi.

6. Per gli avvocati che esercitano la professione all'estero la dichiarazione del reddito deve essere conforme alle norme fiscali dello Stato in cui è svolta l'attività professionale.

7. Per consentire la verifica dell'effettività e della continuità dell'esercizio della professione, gli iscritti, entro lo stesso termine previsto per l'inoltro alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense della comunicazione annuale dei redditi, devono inviarne copia anche al consiglio dell'ordine. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, entro novanta giorni dalla scadenza annuale del termine per la comunicazione dei redditi, invia a ciascun consiglio dell'ordine l'elenco degli avvocati che non hanno inviato la comunicazione o che hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo prescritto per la prova dell'esercizio continuativo della professione.

8. In caso di omessa comunicazione, il consiglio dell'ordine può diffidare l'iscritto a provvedere e, ove questi non ottemperi all'obbligo nel termine di trenta giorni dalla diffida, il medesimo consiglio può deliberare la sospensione dall'esercizio della professione, previa audizione dell'interessato.

9. Gli effetti della sospensione cessano con il compimento dell'atto omesso. La cessazione degli effetti è accertata dal consiglio dell'ordine d'ufficio o su istanza dell'interessato.

10. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all'ente previdenziale.

11. La mancanza della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, previa audizione dell'interessato.

12. In caso di cancellazione è ammessa una sola reinscrizione all'albo. L'accoglimento della relativa domanda è subordinato alla verifica dell'idoneità professio-

nale nelle forme previste dall'articolo 16, comma 6, e alla prova che l'avvocato è dotato dei mezzi strumentali prescritti dal CNF per l'utile svolgimento della professione, anche entrando a far parte di associazione o di società professionale comprendente tra i soci almeno due avvocati.

13. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla revisione periodica dell'esercizio continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spettano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno previsto per i dirigenti statali di prima categoria e un'indennità giornaliera determinata dal CNF. Gli oneri relativi alle spese e all'indennità sono posti a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

14. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello minimo di reddito è quello in vigore per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e dall'articolo 22, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576.

15. Entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito minimo per la prova dell'esercizio continuativo della professione deve essere fissato in misura non inferiore al costo del dipendente di studi professionali con la retribuzione più bassa, per il lavoro ad orario completo, certificato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

ART. 23.

(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori).

1. L'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta da chi è iscritto a un albo circondariale e ha, alternativamente:

a) superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, al quale

sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni. In deroga a quanto prescritto dalla citata legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, hanno ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette;

b) conseguito da almeno cinque anni il titolo di professore associato o professore ordinario nelle università italiane per l'insegnamento in una materia attinente l'esercizio della professione ed è stato iscritto per almeno otto anni all'albo degli avvocati;

c) esercitato lodevolmente e proficuamente la professione di avvocato per almeno venti anni. I requisiti per la prova del lodevole e proficuo esercizio della professione sono determinati con regolamento del CNF. In tale regolamento deve essere previsto un controllo della qualità degli atti processuali, redatti dall'avvocato, che devono essere dimostrativi di ottima capacità a trattare questioni giuridiche.

2. La conservazione dell'iscrizione all'albo speciale è condizionata alla permanenza dell'iscrizione all'albo circondariale e all'esercizio effettivo del patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, accertati dal CNF. I requisiti dell'esercizio effettivo sono determinati con regolamento del CNF tenendo conto di un periodo pluriennale, considerando, in particolare, la partecipazione alle udienze. Sono esonerati dalla prova dell'esercizio effettivo gli avvocati iscritti ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

3. Gli avvocati iscritti all'albo speciale alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'iscrizione alla condizione indicata nel comma 2.

ART. 24.

(Avvocati degli enti pubblici).

1. Gli avvocati degli uffici legali istituiti presso enti pubblici, anche se trasformati

in società per azioni e sino a quando mantengano natura pubblicistica, che si occupano, con autonomia e con indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell'ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risultano la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell'ente stesso e l'appartenenza all'ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

CAPO I

ORDINI CIRCONDARIALI

ART. 25.

(Ordini forensi).

1. Presso ciascun tribunale è istituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il domicilio professionale nel circondario.

2. I consigli circondariali hanno la rappresentanza istituzionale dei rispettivi ordini.

3. Gli ordini forensi sono enti pubblici associativi non economici istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ART. 26.

(Ordine circondariale forense).

1. Fanno parte dell'ordine circondariale gli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi.

2. Gli iscritti eleggono i componenti del consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3.

ART. 27.

(Organi dell'ordine circondariale).

1. Sono organi dell'ordine circondariale: l'assemblea degli iscritti, il consiglio, il presidente, il segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

ART. 28.

(Assemblee).

1. Le assemblee, previa delibera del consiglio, sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei vicepresidenti, o dal consigliere più anziano per iscrizione.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere portato a conoscenza degli iscritti con le modalità indicate con regolamento del CNF, almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.

3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per l'elezione del consiglio e dei revisori dei conti deve svolgersi, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. Nel caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri, se non è possibile la sostituzione ai sensi dell'articolo 29, comma 7, oppure nel caso di scioglimento dell'intero consiglio, l'assemblea deve svolgersi entro novanta giorni dall'evento che impone il rinnovo.

4. L'assemblea per le elezioni è valida se vota un quarto degli iscritti negli ordini con meno di cinquemila iscritti e un sesto in quelli con più di cinquemila iscritti. Nel caso in cui non sia raggiunto il numero legale, l'assemblea deve essere riconvocata immediatamente e svolgersi non oltre quindici giorni dalla precedente. Nell'avviso della prima convocazione possono essere indicate le date delle riunioni successive eventualmente necessarie.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti all'albo oppure almeno duecento iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.

ART. 29.

(Consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a millecinquecento iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. Per l'elezione dei consiglieri devono essere presentate liste di candidati contenenti un numero non superiore a quello dei componenti del consiglio. La presentazione delle liste deve essere fatta almeno

dieci giorni prima di quello fissato per la votazione.

3. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti agli albi il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.

4. Ciascun elettore può indicare sulla scheda un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. Il voto può essere espresso anche per candidati di liste diverse.

5. Sono eleggibili coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a sei anni e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva a una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione; i consiglieri possono essere rieletti consecutivamente non più di due volte.

7. In caso di morte, dimissioni, decadenza o impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri subentra il primo dei non eletti della stessa lista e successivamente nell'ordine coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti tra i candidati della stessa lista; in caso di parità di voti subentra il più anziano per iscrizione. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

8. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno e cessa dalle funzioni con la proclamazione dei nuovi eletti. L'elezione per il rinnovo deve svolgersi nel mese di gennaio successivo alla scadenza.

9. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

10. Se cessa dalla carica un consigliere, che non può essere sostituito ai sensi del comma 7, e se il consiglio è sciolto o decade, si procede immediatamente all'elezione in sostituzione nei termini indicati nell'articolo 28, comma 3, di un nuovo

consigliere o di un nuovo consiglio, che durano in carica quanto sarebbero durati il consigliere o il consiglio cessato o sciolto o decaduto.

11. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti il consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente il più anziano per iscrizione all'albo, e segretario o tesoriere il più giovane.

12. La nomina a consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale e di componente dei vari organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

13. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

ART. 30.

(Compiti e prerogative del consiglio).

1. Il consiglio:

a) tutela l'indipendenza e il decoro della professione;

b) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

c) approva i regolamenti interni;

d) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, organizza i corsi integrativi di formazione professionale, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, rilascia il certificato di compiuta pratica;

e) esegue il controllo della continuità dell'esercizio professionale;

f) tutela l'indipendenza e il decoro professionali e promuove iniziative atte a elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

g) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione permanente degli avvocati a garanzia verso i clienti della qualità delle prestazioni e assume, a tal fine, ogni opportuna iniziativa;

h) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

i) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi deve essere redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, dà i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

m) designa gli avvocati per la rappresentanza e per la difesa di chi ne fa richiesta;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione e di risoluzione alternativa delle controversie;

o) svolge le funzioni ad esso attribuite dalle norme previdenziali;

p) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione, il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e a riscuotere un contributo annuale da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione agli albi, elenchi e registri, per il rilascio

di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. Il consiglio ha la facoltà di provvedere alla riscossione dei contributi di cui alla lettera *a*) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

5. Coloro che non versano il contributo fissato nei termini stabiliti sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pari all'ammontare del contributo stesso, se il ritardo supera i trenta giorni. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo oltre sei mesi i soggetti inadempienti sono sottoposti a procedimento disciplinare. Può essere inflitta la sospensione dall'esercizio professionale fino a quando i soggetti inadempienti non provvedano al pagamento.

ART. 31.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente eletti dagli iscritti con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

3. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente all'assemblea.

ART. 32.

(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni).

1. I consigli dell'ordine, composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri,

che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. Alle commissioni è conferita delega per determinate attività e deliberazioni. Contro i provvedimenti delle commissioni può essere proposto da ogni interessato reclamo al consiglio in seduta generale.

ART. 33.

(Scioglimento del consiglio).

1. Fatti salvi i casi previsti dalla presente legge, il consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se ricorrono altri gravi motivi.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF.

3. In caso di scioglimento le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale, improrogabilmente entro il termine indicato nell'articolo 28, comma 3, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario di cui al comma 3, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

CAPO II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ART. 34.

(Durata e composizione).

1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti possono essere eletti consecutivamente non più di due volte.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti della sezione giurisdizionale, delle altre sezioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

ART. 35.

(Funzioni).

1. Il CNF:

a) approva i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

b) esercita la giurisdizione, nei limiti di cui all'articolo 36;

c) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura;

d) emana e periodicamente aggiorna il codice deontologico;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori;

f) pubblica l'albo nazionale;

g) propone al Ministro della giustizia le tariffe professionali e le loro modificazioni;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionali;

i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 42 e 43 per i rapporti con le università e dagli articoli 50 e 51 per

quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;

l) esprime pareri in merito alla previdenza forense su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

n) redige l'elenco dei rami di attività professionali e delle specialità agli effetti dell'articolo 8;

o) organizza e controlla, d'intesa con le università, i corsi per il conseguimento del titolo di specialista;

p) propone al Ministro della giustizia di bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e nomina i componenti delle commissioni per gli esami e gli ispettori;

q) può sciogliere i consigli dell'ordine circondariali ai sensi dell'articolo 33;

r) convoca le elezioni ordinarie o suppletive per i membri dello stesso CNF;

s) cura, anche a mezzo di bollettini e di altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

t) delibera sulle indennità e sui rimborsi delle spese per gli organi dell'ordine nazionale forense;

u) promuove l'istituzione di borse di studio per i praticanti;

v) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessano la professione forense;

z) designa gli avvocati componenti della commissione per gli esami di abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;

aa) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

a) a imporre diritti sulle proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;

b) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti agli albi ed elenchi;

c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e di copie.

ART. 36.

(Competenza giurisdizionale).

1. Il CNF decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio di certificato di compiuta pratica; decide sui ricorsi relativi alle elezioni degli organi forensi; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la medesima Corte.

ART. 37.

(Funzionamento).

1. Il CNF istituisce una sezione giurisdizionale che comprende consiglieri eletti in tutti i distretti.

2. Immediatamente dopo la propria costituzione, il CNF nomina i componenti della sezione di cui al comma 1.

3. La sezione giurisdizionale decide sui ricorsi indicati nell'articolo 36 con la presenza di almeno otto componenti, oltre al presidente o ad un vicepresidente allo scopo designato, che la presiede secondo turni prestabiliti o, in caso di grave impedimento, dal consigliere delegato dal presidente; decide, secondo le norme del

codice di procedura civile per il giudizio di Cassazione.

4. Nei procedimenti di competenza delle sezioni si applicano le norme del codice di procedura civile sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli circondariali hanno natura di sentenza. Essi sono impugnabili in Cassazione ai sensi dell'articolo 74, comma 8.

5. Per l'attività amministrativa, il CNF istituisce commissioni, presiedute da un vicepresidente o da un consigliere allo scopo delegato, composte da non più di otto membri, scelti anche fra avvocati esterni al CNF. Alle commissioni è conferita delega per determinate attività e delibere. Contro le delibere delle commissioni può essere proposto reclamo all'adunanza generale del CNF.

6. Sono di competenza esclusiva della adunanza generale del CNF:

a) eleggere il presidente, i vicepresidenti, il segretario, i vicesegretari;

b) nominare i componenti delle commissioni di lavoro ed i revisori dei conti;

c) indicare i criteri generali a cui devono uniformarsi le commissioni;

d) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

e) approvare i regolamenti interni per il funzionamento del CNF e quelli attribuiti dalla legge alla sua competenza;

f) deliberare sulle materie attribuite alle commissioni quando ne fa istanza almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione, con esclusione delle deliberazioni in materia giurisdizionale.

7. Le deliberazioni dell'adunanza generale e delle commissioni sono valide se ad esse partecipa più della metà dei componenti e le relative decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

8. L'adunanza generale provvede agli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 6 non appena avvenuto l'insediamento del CNF.

ART. 38.

(Eleggibilità e incompatibilità).

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.

2. Non possono essere eletti coloro che hanno riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva a una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione d'incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provvede decade automaticamente dall'incarico preesistente.

CAPO III

ASSEMBLEE

ART. 39.

(Assemblea generale).

1. Il CNF convoca ogni due anni l'assemblea generale degli iscritti con le modalità previste dal proprio regolamento.

ART. 40.

(Unioni regionali e assemblee distrettuali).

1. Con statuti approvati dal CNF possono essere costituite unioni regionali o interregionali dei consigli degli ordini forensi.

2. A richiesta di almeno la metà dei consigli degli ordini circondariali, il presidente dell'ordine del distretto convoca i consigli stessi per deliberare su materie di comune interesse.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

CAPO I

RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

ART. 41.

(Corsi di laurea specialistici).

1. Le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche e private assicurano il carattere professionalmente formativo degli insegnamenti propri del biennio conclusivo dei corsi di laurea specialistici.

2. Ferme restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza promuovono altresì l'orientamento pratico e casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà.

ART. 42.

(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza).

1. Ai fini di cui all'articolo 41, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute.

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'università più vicina.

ART. 43.

(Accordi tra università e ordini forensi).

1. Le università e i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare conven-

zioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente articolo.

CAPO II

TIROCINIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 44.

(Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio).

1. L'abilitazione alla professione di avvocato si consegue con il superamento del prescritto esame che deve essere preceduto da un periodo di tirocinio, ai sensi delle norme previste dal presente articolo.

2. Il tirocinio consiste:

a) in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato italiano, che esercita effettivamente la professione da almeno cinque anni; la pratica presso l'avvocato italiano può essere sostituita parzialmente dalla pratica presso un avvocato che esercita in uno Stato membro dell'Unione europea; la pratica può essere compiuta anche presso l'Avvocatura dello Stato o presso un avvocato di un ente pubblico iscritto nell'elenco speciale da almeno cinque anni;

b) nella frequenza facoltativa dei corsi integrativi di formazione professionale;

c) nella frequenza facoltativa di uffici giudiziari.

3. Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima di trenta mesi. Di questi almeno dodici mesi devono essere di pratica presso un avvocato italiano. Il periodo complessivo è ridotto a ventiquattro mesi per chi ha frequentato con esito positivo un corso integrativo di formazione.

4. Per l'efficacia del tirocinio è necessaria l'iscrizione nel registro dei praticanti. L'iscrizione nel registro è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza che hanno i requisiti per l'iscrizione all'albo di avvocato indicati nelle lettere *b), c), d), e)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 16, che non hanno compiuto il trentasettesimo anno di età e che hanno superato, durante il corso universitario, i seguenti esami: diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo e diritto tributario.

5. L'iscrizione è deliberata dal consiglio dell'ordine circondariale ove il praticante intende compiere il tirocinio e gli effetti di essa hanno inizio dalla data della deliberazione.

6. Il tirocinio deve essere continuativo. Se interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi, esso deve essere ricominciato.

7. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove egli intende trasferire il domicilio professionale e proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia all'interessato un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

8. Il CNF approva il regolamento che determina le modalità della dimostrazione, da parte del praticante, delle attività di tirocinio e del controllo, da parte del consiglio dell'ordine, dell'effettivo esercizio di esse.

ART. 45.

(Norme disciplinari per i praticanti).

1. I praticanti devono osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli

avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

3. Il praticante radiato non può essere reinscritto nel registro dei praticanti, fatto salvo il disposto dell'articolo 75, comma 10.

ART. 46.

(Doveri dell'avvocato).

1. Gli avvocati sono tenuti ad assicurare che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, a istruire i praticanti e a dare loro consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società; essi devono rilasciare, al termine del periodo, l'attestazione del compiuto tirocinio.

2. Ciascun avvocato può assumere sotto la propria vigilanza non più di due praticanti.

3. Dietro specifica richiesta dell'avvocato, il consiglio dell'ordine degli avvocati può concedere una deroga al disposto di cui al comma 2, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, dell'organizzazione dello studio legale, della quantità e qualità delle questioni trattate e comunque nel pieno rispetto dei doveri di cui al comma 1.

ART. 47.

(Cancellazione dal registro).

1. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l'interessato, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;

b) al compimento del quarantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante sta sostenendo o sta per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;

c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati;

d) per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dall'iscrizione al medesimo registro, fermo restando quanto previsto alla lettera b);

e) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

2. Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto costitutivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 1; con effetto di accertamento, dall'avverarsi dell'evento per i casi di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma.

SEZIONE II

PRATICA PROFESSIONALE

ART. 48.

(Pratica professionale).

1. La pratica professionale è svolta sotto la vigilanza del consiglio dell'ordine.

2. La pratica professionale consiste nel compimento, presso lo studio dell'avvocato, e sotto la sua guida e controllo, delle attività che sono proprie della professione.

3. Gli avvocati che esercitano la professione da almeno cinque anni hanno il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere i praticanti, di istruirli e di prepararli all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 46.

4. Il CNF approva il regolamento che disciplina la pratica e il patrocinio sostitutivo.

ART. 49.

(Abilitazione al patrocinio sostitutivo).

1. Decorsi sei mesi dall'inizio della pratica presso un avvocato italiano, il

praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo avanti i giudici di pace, nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto. L'abilitazione decorre dalla delibera d'iscrizione nell'apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione.

2. L'abilitazione consente al praticante la rappresentanza e la difesa in giudizio avanti il giudice di pace sotto il controllo dell'avvocato presso il quale esercita la pratica e con la personale responsabilità di questi.

3. Con specifico mandato scritto, il praticante abilitato al patrocinio può sostituire l'avvocato nelle udienze di trattazione avanti il tribunale civile, nel circondario ove è svolta la pratica. Il mandato deve essere rilasciato per ogni singola udienza e deve essere allegato al verbale di causa.

4. Per ottenere l'abilitazione al patrocinio il praticante deve presentare dichiarazione scritta al consiglio dell'ordine di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste per l'esercizio della professione di avvocato.

5. Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante deve pronunciare, davanti al consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne di cui all'articolo 7.

SEZIONE III

CORSI INTEGRATIVI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI

ART. 50.

(Norme comuni alle scuole di specializzazione per le professioni legali e alle scuole forensi).

1. I corsi integrativi di formazione professionale possono svolgersi presso le scuole di specializzazione o presso le scuole forensi. Essi sono facoltativi.

2. L'organizzazione dei corsi deve consentire la frequenza a tutti i praticanti con oneri limitati. Le regioni possono aiutare economicamente gli appartenenti a famiglie meno abbienti; il Ministro della giustizia e il CNF istituiscono per essi, in modo autonomo, borse di studio.

3. Le scuole di specializzazione per le professioni legali presso le facoltà di giurisprudenza istituite ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e le scuole forensi istituite presso i consigli dell'ordine degli avvocati ai sensi e per gli effetti della presente legge tengono i corsi di formazione annuali per l'accesso alla professione di avvocato.

4. I corsi devono avere un carico didattico equivalente di 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento della pratica professionale.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del CNF, sono definiti i criteri e le linee guida relative all'organizzazione e al funzionamento dei corsi, con indicazione degli obiettivi formativi e dei contenuti minimi qualificanti, generali e specifici, dei corsi stessi.

6. Il decreto di cui al comma 5 deve prevedere:

a) metodologie didattiche specificamente finalizzate alla formazione dell'avvocato, che valorizzano lo studio del dato casistico, l'affinamento delle tecniche di redazione degli atti e di svolgimento delle attività qualificanti l'esercizio della professione forense, con particolare riferimento all'argomentazione giuridica e alle tecniche di comunicazione e di persuasione;

b) l'affidamento delle docenze a professori universitari di materie giuridiche, avvocati, notai, magistrati ed esperti di riconosciuta competenza;

c) un esame conclusivo del biennio identico a livello nazionale, da svolgere presso la sede della scuola, e consistente in una prova scritta avente ad oggetto, a

scelta del candidato, la redazione di atti giudiziari o la stesura di pareri concernenti il diritto civile e commerciale e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa; in caso di mancato superamento, l'esame finale può essere ripetuto una sola volta; in caso di ulteriore mancato superamento, il candidato è tenuto a frequentare nuovamente il secondo anno di corso di formazione;

d) una commissione esaminatrice nominata, per le scuole forensi, dagli organi direttivi della scuola e composta da tre membri: un avvocato, che la presiede, un magistrato e un professore universitario;

e) idonei sostegni economici a beneficio di laureati privi di mezzi e meritevoli sotto il profilo del *curriculum* di studi;

f) agevolazioni fiscali per incentivare l'erogazione di provvidenze e di liberalità in favore delle scuole, da parte di privati e di enti pubblici.

7. I diplomi rilasciati a seguito della proficua frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 1 hanno il medesimo valore legale. Essi consentono:

a) la riduzione del tirocinio a ventiquattro mesi;

b) l'esonero dalla preselezione per l'esame di abilitazione;

c) l'attribuzione di un punteggio da uno a cinque da sommare al voto complessivo dell'esame scritto e di quello orale.

ART. 51.

(*Scuole forensi*).

1. Il CNF sostiene l'organizzazione dei corsi di formazione delle scuole forensi da parte dei consigli dell'ordine predisponendo linee operative e sviluppando servizi e forme di assistenza, con particolare riguardo:

a) alla predisposizione di statuti e di modelli organizzativi per la gestione delle scuole forensi;

b) all'adozione di protocolli didattici omogenei relativi alle materie insegnate e alle tecniche di insegnamento;

c) alla formazione di un corpo qualificato di docenti avvocati da impiegare nelle scuole forensi.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni forensi che operano senza fini di lucro. Queste scuole devono essere autorizzate dal CNF, che verifica l'idoneità dei programmi e dei docenti.

3. Il CNF vigila sul corretto percorso formativo delle scuole forensi, può richiedere informazioni ai consigli dell'ordine, effettuare ispezioni e richiedere misure integrative e correttive.

4. Nei casi più gravi di cattivo funzionamento della scuola, il CNF può proporre al Ministro della giustizia la revoca dell'approvazione.

5. Per il compimento delle attività di cui al presente articolo il CNF si avvale dei propri organi ed uffici, e può operare anche in collaborazione con le associazioni forensi.

6. Il CNF può affidare la gestione operativa totale o parziale delle attività di cui al comma 1 alla Fondazione dell'avvocatura italiana, ovvero ad altro organismo.

SEZIONE IV

FREQUENZA DI UFFICI GIUDIZIARI

ART. 52.

(Frequenza di uffici giudiziari).

1. Il tirocinio può essere svolto, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziari. La frequenza presso gli uffici giudiziari deve consentire al praticante di ricevere un'ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da un apposito regolamento adottato, entro un anno dalla

data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

SEZIONE V

CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

ART. 53.

(Certificato di compiuto tirocinio).

1. Il consiglio dell'ordine, verificate modalità e condizioni dell'utile compimento del tirocinio, rilascia al praticante il certificato di compiuta pratica, che costituisce titolo per l'ammissione all'esame di avvocato. Il certificato consente l'iscrizione all'esame di abilitazione per le tre sessioni successive del consiglio dell'ordine oppure alla cessazione dell'abilitazione al patrocinio, se concessa.

2. Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del certificato è ammesso ricorso al CNF, che decide nel merito nei sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. In pendenza di questo, il praticante è ammesso a sostenere l'esame di avvocato sotto condizione.

CAPO III

ESAME DI ABILITAZIONE

ART. 54.

(Esame di abilitazione).

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico per tutto il territorio della Repubblica ed è indetto ogni anno dal Ministro della giustizia su proposta del CNF entro il mese di settembre.

2. L'esame deve svolgersi entro il successivo mese di novembre presso ciascuna sede di corte d'appello.

3. L'esame di abilitazione di cui al presente articolo ha valore di esame di Stato.

ART. 55.

(Commissioni esaminatrici).

1. L'esame di abilitazione è sostenuto presso apposite commissioni esaminatrici:

a) commissioni distrettuali, istituite presso ogni corte d'appello;

b) commissione nazionale con sede in Roma.

2. Le commissioni sono composte da cinque componenti e sono nominate nella misura necessaria affinché ciascuna di esse non debba giudicare più di duecento candidati.

3. Le commissioni distrettuali giudicanti sono composte da:

a) un docente universitario ordinario, associato o ricercatore confermato di materie giuridiche relative all'esercizio professionale;

b) due avvocati con anzianità di iscrizione all'albo maggiore di sei anni;

c) due magistrati assegnati allo stesso distretto con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello.

4. I componenti delle commissioni distrettuali giudicanti sono designati con le seguenti modalità:

a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) gli avvocati dal CNF, su congiunta proposta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto;

c) i magistrati dai consigli giudiziari di ciascun distretto.

5. La commissione nazionale giudicante è composta in modo analogo alla commissione distrettuale.

6. I componenti della commissione nazionale sono designati:

a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) gli avvocati dal CNF;

c) i magistrati dal Consiglio superiore della magistratura.

7. Non possono essere designati componenti di commissioni gli avvocati che sono membri del consiglio dell'ordine, del CNF, delegati o sindaci della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti a ricoprire uno degli incarichi indicati dal periodo precedente nelle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto.

8. Le commissioni nominano nelle loro prime riunioni, a cui partecipano titolari e supplenti, un presidente e un vicepresidente scelti tra gli avvocati e i docenti universitari, sia titolari sia supplenti.

9. Le commissioni esaminatrici devono sempre avere la stessa composizione. Ogni commissario può sostituire commissari di altre commissioni dello stesso distretto purché avente gli stessi requisiti.

ART. 56.

(Ammissione dei candidati).

1. La commissione esaminatrice è competente ad ammettere i candidati, verificando la regolarità delle domande e il possesso dei titoli richiesti.

2. Contro la deliberazione della commissione esaminatrice che nega l'ammissione, il candidato può proporre reclamo, nel termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione, al CNF, che decide, con rito abbreviato, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In pendenza della decisione, il candidato è ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

ART. 57.

(Sede per l'esame).

1. Ciascun candidato può sostenere l'esame scritto soltanto presso la sede di corte d'appello nel cui distretto egli è stato iscritto per l'esercizio della pratica per l'intera sua durata; per l'esame orale si applica l'articolo 59, comma 1.

2. Se il candidato ha svolto il patrocinio presso diversi ordini, l'esame deve essere da lui sostenuto avanti la commissione nazionale.

ART. 58.

(Prove di esame scritte).

1. L'esame di abilitazione è preceduto da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple. Dalla prova sono esonerati:

a) i candidati che hanno superato l'esame conclusivo dei corsi integrativi di formazione;

b) i candidati dichiarati idonei nei concorsi di notaio o di magistrato.

2. La prova di preselezione è disciplinata da un regolamento approvato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. Se il candidato supera la prova preliminare, o se ne è esonerato, egli è ammesso a sostenere l'esame, che è composto da prove scritte ed orali.

4. Le prove scritte sono tre: esse sono svolte su temi dettati dal CNF e hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato su una questione in materia regolata dal codice civile, a scelta del candidato tra due proposte della commissione;

b) la redazione di un parere motivato su una questione in materia regolata dal codice penale, a scelta del candidato tra due proposte della commissione;

c) la redazione di un atto giudiziario che postula la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto dalla commissione in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

5. La valutazione delle prove deve essere compiuta considerando:

a) la chiarezza e la logicità dell'esposizione;

b) la dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) la dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) la dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e di argomentazione.

6. Per ciascuna prova scritta ogni componente della commissione di esame dispone di dieci punti di merito. Gli elaborati dei candidati sono esaminati separatamente. L'abbinamento degli elaborati con i nominativi dei candidati e l'attribuzione del punteggio relativo avvengono a conclusione dalle correzioni di tutte le prove scritte.

7. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno novantacinque punti e un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova. Il candidato è ammesso alla prova orale, qualunque sia il punteggio delle singole prove, se consegue complessivamente un punteggio non inferiore a centocinque punti.

8. I punteggi complessivi comprendono il punteggio ottenuto nell'esame che conclude il corso integrativo di formazione e il punteggio per la conoscenza di una lingua straniera, secondo quanto prescritto nell'articolo 60.

9. Su apposito spazio, da lasciare libero ai margini dell'elaborato scritto, la commissione deve annotare le osservazioni

positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che è espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.

ART. 59.

(Prove di esame orali).

1. La sede della prova orale è la stessa di quella in cui è stata sostenuta la prova scritta. Tuttavia, la prova orale si svolge davanti alla commissione nazionale, per i candidati che hanno sostenuto la prova scritta nelle tre sedi distrettuali ove è stata ammessa all'orale la maggior percentuale di candidati, e che hanno concluso le tre prove scritte.

2. Le prove orali consistono:

a) in una breve discussione su argomenti trattati nelle prove scritte;

b) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, procedura penale, diritto comunitario e diritto internazionale privato;

c) nell'illustrazione e nella discussione di una massima giurisprudenziale nell'ambito delle materie scelte;

d) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

3. Il verbale della prova deve contenere l'indicazione degli argomenti oggetto delle domande o della discussione e un giudizio sintetico sulle risposte.

4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle cinque materie di esame scelte dal candidato; nel punteggio è tenuto conto della discussione sullo svolgimento della prova scritta e dell'illustrazione e discussione della mas-

sima giurisprudenziale. Sono inoltre assegnati fino a cinque punti per la conoscenza dell'ordinamento forense.

5. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova o un punteggio complessivo di centosessanta punti, comprensivo dei punti:

a) per la conoscenza dell'ordinamento forense;

b) per il superamento della prova a conclusione del corso integrativo di formazione;

c) per la conoscenza della lingua straniera, di cui all'articolo 60.

ART. 60.

(Conoscenza di una lingua straniera).

1. La conoscenza di una lingua straniera, tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, può consentire al candidato di conseguire un punteggio da aggiungere al punteggio complessivo della prova scritta e della prova orale.

2. L'esame della conoscenza di una lingua straniera è indetto annualmente presso le facoltà universitarie di lingue e letterature straniere davanti a una commissione composta da due docenti ordinari o associati o ricercatori confermati della lingua sulla quale il candidato intende sostenere l'esame, e da un avvocato che ha perfetta conoscenza della lingua oggetto dell'esame. I componenti della commissione sono designati dal CNF di concerto con le facoltà universitarie, i quali provvedono a indire gli esami.

3. L'esame consiste in una prova scritta e in una prova orale.

4. La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano alla lingua straniera di un atto giudiziario, citazione, ricorso o sentenza, e nella redazione di un parere su un quesito semplice di diritto privato, diritto penale o diritto comunitario, a scelta del candidato.

5. La prova orale si svolge nella lingua dell'esame con domande su questioni giu-

ridiche semplici, che implicano la conoscenza del linguaggio giuridico.

6. L'idoneità è riconosciuta in favore di chi dimostra una corretta conoscenza scritta e parlata della lingua. Non hanno rilievo eventuali errori o insufficienze di carattere giuridico nelle risposte al quesito e alle domande.

7. Il punteggio è graduato da uno a cinque punti; il punteggio massimo è riconosciuto a chi ha una conoscenza perfetta della lingua straniera scritta e parlata; il punteggio minimo a chi ha una buona conoscenza scolastica, integrata dalla terminologia giuridica.

ART. 61.

(Certificato di esame).

1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione agli albi, per la prima volta, per cinque anni.

ART. 62.

(Controllo degli esami e ispettori).

1. I verbali degli esami sono trasmessi al CNF che, entro tre mesi, può annullarli per illegittimità, d'ufficio o su ricorso di un interessato ovvero di un consiglio dell'ordine.

2. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove di esame scritte e orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni di esame.

3. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e di far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove.

4. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui sono state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per una o più prove di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

5. Il CNF dispone l'immediata rinnovazione degli esami annullati. La nuova prova si svolge avanti la commissione nazionale.

TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 63.

(Consigli distrettuali di disciplina).

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o

vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

ART. 64.

*(Procedimento disciplinare
e notizia del fatto).*

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

ART. 65.

(Contenuto della decisione).

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula « non esservi luogo a provvedimento disciplinare »;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

ART. 66.

(Sanzioni).

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto

stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

ART. 67.

(Rapporto con il processo penale).

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

ART. 68.

(Riapertura del procedimento).

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

ART. 69.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

ART. 70.

(Divieto di cancellazione).

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

ART. 71.

(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere

istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

CAPO II

PROCEDIMENTO

ART. 72.

(Procedimento disciplinare).

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la

scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti,

interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

ART. 73.

(Sospensione cautelare).

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-*bis* e 648-*ter* del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla

sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

ART. 74.

(Impugnazioni).

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del consiglio distrettuale di disciplina che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica della stessa.

3. Nel ricorso, a pena d'inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, e sono enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica

delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

4. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

6. Il giudizio si svolge secondo le norme che disciplinano il ricorso avanti la Corte di cassazione civile.

7. Si applicano, per quanto qui non specificato dal presente articolo, per il procedimento avanti il CNF, gli articoli 59 e 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della corte d'appello. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

ART. 75.

(Esecuzione).

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza del CNF all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza del CNF e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detrando il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

ART. 76.

(Norma finale. Testo unico).

1. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento forense, apportando ad esse le modificazioni e integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento formale e sostanziale.

PAGINA BIANCA

€ 1,66



16PDL0016430